



ORDINANZA

in materia di circolazione stradale e contenente anche disposizioni contingibili ed urgenti emanate dal Sindaco in veste di Ufficiale di Governo

n. ~~3867~~⁸/2019
prot. n. ~~3867~~³⁸⁶⁷ (3-2-1)

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale di Torgnon alla luce del susseguirsi di incidenti mortali su tratti di strade regionali attraversanti centri abitati (ultimo in ordine di tempo il 02.08.2019 ad Antey-Saint-André) intende prevenire tali tragedie causate dall'eccessiva velocità consentita dalle caratteristiche tecniche delle strade;

RITENUTO utile posizionare dei dossi rallentatori di velocità per mitigare i rischi;

CONSIDERATO che durante la stagione estiva la presenza di tanti turisti con bambini e la mancanza di marciapiedi anche in prossimità di accessi ad alberghi, ad esercizi commerciali ed a civili abitazioni incrementa la probabilità del verificarsi di investimenti di pedoni;

RITENUTO pertanto necessario disporre il posizionamento di n. 1 dosso rallentatore di velocità sulla strada comunale in Località Plan Proriond, di n. 1 dosso rallentatore sulla strada comunale che dalla Località Mongnod sale verso e frazioni alte appena dopo il bivio di Rue Croisette e di n. 1 dosso rallentatore sul tratto della strada regionale n. 9 in Località Mongnod appena prima del bivio con la strada comunale che scende verso il Municipio, e questo in relazione alla necessità di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana (disposizioni contingibili ed urgenti perché relative a tratti di strada che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento ai sensi dell'art. 179 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada);

VISTE le planimetrie allegate alla presente ordinanza, con evidenziati i luoghi ove posizionare dette infrastrutture in Località Mongnod (S.R. 9 e S.C.) ed in località Plan Proriond (S.C.);

VISTO la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 con le s.m.i.;

VISTO la L. 18 agosto 2002, n. 267 con le s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" con le s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 179 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, modificato dall'art. 107, D.P.R. 16.09.1996, n. 610 che recita:

Rallentatori di velocità

1. Su tutte le strade, per tutta la lunghezza della carreggiata, ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, si possono adottare sistemi di rallentamento della velocità costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione.



2. I sistemi di rallentamento ad effetto ottico sono realizzati mediante applicazione in serie di almeno 4 strisce bianche rifrangenti con larghezza crescente nel senso di marcia e distanziamento decrescente. La prima striscia deve avere una larghezza di 20 cm, le successive con incremento di almeno 10 cm di larghezza (figura II.473).

3. I sistemi di rallentamento ad effetto acustico sono realizzati mediante irruvidimento della pavimentazione stradale ottenuta con la scarificazione o incisione superficiale della stessa o con l'applicazione di strati sottili di materiale in rilievo in aderenza, eventualmente integrato con dispositivi rifrangenti. Tali dispositivi possono anche determinare effetti vibratorii di limitata intensità.

4. Sulle strade dove vige un limite di velocità inferiore o uguale ai 50 km/h si possono adottare dossi artificiali evidenziati mediante zebature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, di larghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli (fig. II.474) visibili sia di giorno che di notte.



fig. II.474

5. I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento.

6. I dossi di cui al comma 4, sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso. In funzione dei limiti di velocità vigenti sulla strada interessata hanno le seguenti dimensioni:

- a) per limiti di velocità pari od inferiori a 50 km/h larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm;
- b) per limiti di velocità pari o inferiori a 40 km/h larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm;
- c) per limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm.

I tipi a) e b) devono essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale plastico, il tipo c) può essere realizzato anche in conglomerato. Nella zona interessata dai dossi devono essere adottate idonee misure per l'allontanamento delle acque. Nelle installazioni in serie la distanza tra i rallentatori di cui al comma 4, deve essere compresa tra 20 e 100 m a seconda della sezione adottata.

7. Il presegnalamento è costituito dal segnale di cui alla figura II.2 di formato preferibilmente ridotto, posto almeno 20 m prima. Ad esso è abbinato il segnale di cui alla figura II.50 di formato ridotto, con un valore compreso tra 50 e 20, salvo che sulla strada non sia già imposto un limite massimo di velocità di pari entità. Una serie di rallentatori deve essere indicata mediante analoghi segnali e pannello integrativo con la parola "serie" oppure "n. rallentatori".



fig. II.2



fig. II.50

8. I rallentatori di velocità prefabbricati devono essere fortemente ancorati alla pavimentazione, onde evitare spostamenti o distacchi dei singoli elementi o parte di essi, e devono essere facilmente rimovibili. La superficie superiore dei rallentatori sia prefabbricati che strutturali deve essere antisdrucchiolevole.

9. I dispositivi rallentatori di velocità prefabbricati devono essere approvati dal ministero dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Tutti i tipi di rallentatori sono posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada che ne determina il tipo e la ubicazione.

ORDINA

all'ufficio manutenzioni stradali del Comune di Torgnon **DI POSIZIONARE FINO AL 21/09/2019** n. 1 dosso rallentatore di velocità sulla strada comunale in Località Plan Proriond, n. 1 dosso rallentatore sulla strada comunale che dalla Località Mongnod sale verso e frazioni alte appena dopo il bivio di Rue Croisette e n. 1 dosso rallentatore sul tratto della strada regionale n. 9 in Località Mongnod appena prima del bivio con la strada comunale che scende verso il Municipio, nei luoghi indicati dalle planimetrie allegate alla presente ordinanza, con relativa segnaletica orizzontale e verticale, anche se tali tratti di strada costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento ai sensi dell'art. 179 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada, in preambolo menzionato;

all'ufficio protocollo **DI PUBBLICARE** la presente ordinanza con relativi allegati all'Albo Pretorio on-line, nelle bacheche frazionali, nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale;

all'ufficio protocollo **DI TRASMETTERE** copia della presente ordinanza con relativi allegati alla Stazione dei Carabinieri di Breuil/Cervinia, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Breuil/Cervinia competenti per territorio, nonché alla Stazione Forestale di Antey-Saint-André;


ORDINA QUINDI

agli Agenti di Polizia Locale in servizio presso il Comune di Torgnon **DI VEGLIARE** sull'esecuzione di quanto sopra **E DI VERIFICARE** il corretto posizionamento delle infrastrutture e della segnaletica.

Fatto in Torgnon, li 10.08.2019.



Il Sindaco
Daniel PERRIN



Segnali di presegnamento
 dossi da installare

dosso rallentatore di
 velocità da installare

N=200

E=2600

I. Particella: 107



